

Osservazioni di Eni S.p.A. e delle società controllate al documento per la consultazione 393/2022/R/EEL dell'ARERA "Criteri e condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine di capacità di stoccaggio elettrico"

San Donato Milanese, 11 novembre 2022

Premessa

Il presente documento contiene le osservazioni congiunte del Gruppo Eni (nel seguito: Eni) al documento per la consultazione 393/2022/R/eel (di seguito "Consultazione" o "DCO") dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito "ARERA" o "Autorità").

Eni ritiene che l'introduzione di un nuovo sistema di approvvigionamento a termine delle risorse di stoccaggio rappresenti un passaggio particolarmente significativo rispetto al più ampio processo di riforma del mercato elettrico italiano, volto a definire un disegno delle regole che favorisca il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al minimo costo. Come già osservato in altre occasioni, Eni condivide la necessità di affiancare all'attuale struttura dei mercati a pronti opportuni meccanismi di contrattazione a termine con l'obiettivo di:

1. fornire segnali di lungo termine e gli adeguati strumenti di copertura per gli investimenti negli asset funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico;
2. assicurare un coordinamento negli sviluppi delle suddette risorse sotto il profilo spaziale, temporale e merceologico;
3. garantire una gestione efficiente ed ottimizzata delle risorse contrattualizzate a termine, senza pregiudicare la capacità dei mercati a pronti di perseguire l'efficienza allocativa di breve termine.

In tale ambito, il nuovo sistema di approvvigionamento della capacità di accumulo contribuisce a completare il percorso già avviato con il mercato della capacità dedicato all'approvvigionamento delle risorse per l'adeguatezza, introducendo un nuovo segmento a termine per la contrattualizzazione di risorse flessibili, quali gli accumuli, necessarie ad assicurare la sicurezza del sistema.

In riferimento ai principi generali di funzionamento del futuro sistema di approvvigionamento della capacità di stoccaggio, Eni condivide l'impianto generale della proposta sviluppata dall'Autorità nel DCO che, in alcuni specifici aspetti, presenta elementi fortemente innovativi. Ci si riferisce in particolare alla proposta di costruire un "pool" delle risorse di stoccaggio contrattualizzate (§ 2.27 del DCO), che consente di definire una sorta di "virtual storage zonale", con ricadute positive sia rispetto alla possibilità di ottimizzare l'utilizzo della capacità di stoccaggio, sia rispetto alla "sicurezza" dei diritti di *time shift* (e, conseguentemente, al valore degli stessi).

Alla luce di quanto premesso, nonché per ragioni di sintesi, nel seguito del documento si forniranno osservazioni puntuali esclusivamente sulle proposte articolate nel DCO che, ad avviso della scrivente, sono meritevoli di ulteriori approfondimenti o presentino delle potenziali criticità. In particolare, Eni intende formulare alcune osservazioni rispetto ai seguenti punti:

- a. la modalità con cui gli stoccaggi contrattualizzati dovrebbero partecipare al mercato per il servizio del dispacciamento (di seguito: MSD);
- b. il criterio individuato per collegare sotto il profilo economico le aste sequenziali distinte per tecnologia (nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il medesimo fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili);
- c. la sequenza con cui verranno pubblicati e posti in consultazione i futuri documenti e provvedimenti regolatori necessari a completare l'iter normativo del meccanismo;
- d. i criteri di valorizzazione delle cosiddette "extra-prestazioni" e quelli di selezione delle offerte;
- e. la definizione dei parametri contrattuali standard.

Considerata la rilevanza e la portata della riforma, Eni è disponibile sin da subito ad un confronto con l'Autorità per discutere i temi suddetti, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione degli stoccaggi contrattualizzati al MSD. Al riguardo, si ritiene infatti che le criticità maggiori interessino soprattutto tale aspetto, nella misura in cui la proposta contenuta del DCO:

- rischia di non incentivare una gestione pienamente efficiente degli stoccaggi contrattualizzati, in quanto questi ultimi non sono esposti neanche in minima parte ai segnali di mercato;
- potrebbe generare effetti distorsivi sul mercato, in quanto la formula di prezzo ipotizzata per le offerte presentate sul MSD dagli stoccaggi contrattualizzati non è in grado di riflettere correttamente il valore dei servizi di flessibilità forniti e, al contempo, renderebbe tali risorse fortemente competitive sul MSD stesso (risorse che, secondo il disegno del meccanismo, sono remunerate integralmente tramite il premio d'asta).

Prima di entrare nel merito delle singole osservazioni, si coglie l'occasione per ricordare che affinché sia garantita la crescita e il mantenimento in efficienza di tutte le risorse funzionali al perseguimento degli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico è necessario uno sviluppo coordinato di tutti i mercati a termine. Sotto questo profilo, nel condividere le modalità di coordinamento proposte dall'Autorità tra il mercato della capacità e il nuovo mercato per gli stoccaggi¹, si sottolinea che, come precedentemente richiamato, l'esigenza di affiancare ai mercati spot opportuni meccanismi di contrattazione a termine tra loro complementari e interconnessi dovrà rappresentare un elemento caratterizzante del futuro disegno del mercato elettrico italiano. Per tale motivo, si guarda con preoccupazione all'incertezza sulle tempistiche delle aste del mercato della capacità e si richiede che venga al più presto definito il programma delle future procedure concorsuali.

Q.1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità circa i criteri e le condizioni per l'individuazione dei parametri contrattuali standard. Al riguardo, si segnala unicamente che, come esplicitato al paragrafo 2.10 della Consultazione, alcune tecnologie di stoccaggio (come le batterie a ioni di litio) hanno un grado di decadimento che dipende anche dal numero di cicli effettuati. Sotto questo profilo, si ritiene che nella metodologia dell'algoritmo con il quale Terna dovrà ripartire tra le diverse risorse di stoccaggio i programmi definiti in esito all'esercizio dei prodotti di *time shifting*, dovranno essere chiaramente normati i diritti e gli obblighi tra Terna e titolare dello stoccaggio in relazione al numero di cicli di carica e scarica che la prima potrà richiedere al secondo. Ciò anche al fine di evitare che il titolare dello stoccaggio non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi fino al termine del periodo di consegna per effetto di un utilizzo dello stoccaggio - derivante dagli ordini di movimentazioni impartiti da Terna - non coerente con il periodo di consegna definito in fase di stipula del contratto. In ogni caso su questi temi potranno essere fornite osservazioni più puntuali una volta che sarà posta in consultazione la Disciplina nella quale verranno descritti i criteri generali di funzionamento dell'algoritmo.

Q.2 Si condivide, in particolare, l'esigenza di svolgere procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziasse in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

¹ Ci si riferisce in particolare a quanto proposto al § 2.66 del DCO.

Si condivide la proposta di svolgere - almeno nella fase sperimentale del meccanismo - procedure competitive distinte per tecnologia, nel caso in cui le tecnologie di riferimento in grado di soddisfare il fabbisogno si differenziassero in modo significativo dal punto di vista dei parametri tecnici e/o dei tempi di realizzazione e/o delle vite utili. Tuttavia, si ritiene poco condivisibile il criterio identificato nel DCO per collegare sotto il profilo economico le aste sequenziali. Ci si riferisce in particolare alla proposta di prevedere che il premio annuo massimo applicato all'asta dedicata alla tecnologia con tempo di realizzazione più lungo sia inferiore al premio marginale definito in esito all'asta dedicata alla tecnologia con tempo di realizzazione più breve. Ciò in quanto il premio marginale di tale ultima asta non rappresenta una metrica "oggettiva" del costo della tecnologia con tempo di realizzazione più breve, posto che il premio marginale di un'asta riflette tutte le variabili che concorrono all'identificazione del premio di equilibrio di quella specifica procedura concorsuale (tra cui: i volumi domandati da Terna e i volumi offerti dagli operatori di stoccaggio; le strategie d'offerta messe in atto dai partecipanti all'asta; il livello di concentrazione di mercato; nonché un orizzonte di pianificazione e un periodo di consegna che, come ovvio, sono differenti rispetto a quelli previsti per l'asta dedicata alla tecnologia con tempo di realizzazione più lungo). Pertanto, al fine di collegare sotto il profilo economico le aste sequenziali, si propone di sostituire il prezzo marginale della prima asta con una metrica di costo della tecnologia con tempi di realizzazione più brevi il più possibile esogena rispetto ad un esito d'asta (es. *Levelised Cost of Storage* - LCOS - o metriche analoghe). Tale metrica dovrebbe essere valorizzata in modo da esprimere un ipotetico riferimento del costo (inclusivo di un'equa remunerazione del capitale) della tecnologia con tempi di realizzazione più brevi in uno scenario in cui l'orizzonte di pianificazione e il periodo di consegna sono quelli della tecnologia con tempi di realizzazione più lunghi. Per meglio esplicitare tale ultimo concetto di seguito si riporterà un esempio illustrativo che riprende parte delle ipotesi adottate dall'Autorità stessa nell'esempio descritto al paragrafo 2.a del DCO.

Si considerino due sole tecnologie di stoccaggio con i seguenti tempi di realizzazione e le seguenti vite utili:

- le batterie a ioni di litio (nel seguito: "litio") con tempi di realizzazione di 2 anni e vita utile di 10 anni;
- il pompaggio idroelettrico (nel seguito: "pompaggio") con tempi di realizzazione di 7 anni e vita utile di 40 anni.

Si ipotizzi inoltre che un determinato soggetto (c.d. pianificatore benevolo) alla data del 31 dicembre 2022 debba stabilire come soddisfare un determinato fabbisogno di capacità di stoccaggio per il periodo che va dal primo gennaio 2030 al 31 dicembre 2069 (ossia per 40 anni), con l'obiettivo di minimizzare i costi per il sistema. In tale scenario, il pianificatore benevolo dovrà valutare due opzioni tra loro alternative:

1. effettuare un unico ciclo di investimento in capacità di stoccaggio tramite un impianto a pompaggio che entrerà in esercizio il 01/01/2030 e terminerà la sua vita utile il 31/12/2069;
2. ovvero effettuare quattro distinti cicli di investimento in capacità di stoccaggio tramite batterie agli ioni di litio, dove: la prima batteria entrerà in esercizio il 01/01/2030 e terminerà la sua vita utile il 31/12/2039; la seconda batteria entrerà in esercizio il 01/01/2040 e terminerà la sua vita utile il 31/12/2049; la terza batteria entrerà in esercizio il 01/01/2050 e terminerà la sua vita utile il 31/12/2059; la quarta batteria entrerà in esercizio il 01/01/2060 e terminerà la sua vita utile il 31/12/2069.

Nell'ipotesi in cui il pianificatore benevolo sia perfettamente in grado di prevedere i costi delle due opzioni sceglierà quella tra le due che consente di minimizzare i costi. Provando a calare tale esempio nel contesto delle aste sequenziali, in linea teorica il premio annuo massimo da applicare all'asta dedicata alla tecnologia con tempo di realizzazione più lungo (ossia il pompaggio nell'esempio appena descritto) dovrebbe essere pari al minimo tra:

- il costo stimato (es. LCOS²) per un pompaggio “benchmark” con un periodo di consegna che va dal 01/01/2030 al 31/12/2069;
- la media di un’ipotetica curva *forward* degli LCOS delle batterie al litio nei quattro decenni ricompresi tra il 01/01/2030 e il 31/12/2069 (ossia una media tra il LCOS di una batteria con periodo di consegna dal 01/01/2030 al 31/12/2039, il LCOS di una batteria con periodo di consegna dal 01/01/2040 al 31/12/2049, ecc.).

Rispetto a quanto appena descritto, si precisa che, come ovvio, tale impostazione è del tutto teorica, in quanto non si dispongono delle informazioni necessarie per effettuare un confronto tra le due opzioni ipotizzate (in particolare non si dispone di una curva *forward* degli LCOS delle batterie al litio affidabile e abbastanza liquida da poter essere utilizzata per operazioni di *hedging*). L’obiettivo dell’esempio sopra descritto è quindi semplicemente quello di meglio inquadrare la natura del problema, fermo restando che sarà necessario identificare un criterio più semplice, ma percorribile, per la stima del premio massimo applicabile all’asta dedicata alla tecnologia con tempo di realizzazione più lungo. In ogni caso, nell’identificazione di tale criterio, si ritiene debbano essere effettuate le opportune valutazioni rispetto al fatto che l’orizzonte di pianificazione e il periodo di consegna sono differenti nelle varie aste poste in sequenza.

Q.5 Si condividono gli intendimenti dell’Autorità in merito agli obblighi di offerta sul MSD da parte dei titolari delle risorse di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Come anticipato in premessa, si ritiene che la modalità con cui nel DCO è regolata l’operatività degli stoccaggi contrattualizzati sul MSD presenti delle criticità rispetto al duplice obiettivo di garantire una gestione efficiente degli accumuli contrattualizzati e di non distorcere il corretto funzionamento del mercato. Nello specifico, le complessità maggiori coinvolgono due aspetti della proposta. Il primo aspetto riguarda l’impostazione generale del modello ipotizzato per la partecipazione sul MSD degli accumuli, secondo cui questi ultimi devono offrire i propri servizi ad un prezzo regolato e sono chiamati a restituire al sistema eventuali margini positivi³. Un simile schema rischia di rendere tali stoccaggi “insensibili” ai segnali di mercato, riducendo l’incentivo ad una gestione il più possibile efficiente degli stessi, con conseguenti impatti negativi anche rispetto al più ampio obiettivo di perseguire l’efficienza allocativa nei mercati spot⁴.

Al fine di superare tali limiti, si propone di valutare eventuali modelli alternativi rispetto a quello proposto nella Consultazione con l’obiettivo di:

1. prevedere una esposizione (per quanto parziale) delle risorse di accumulo contrattualizzate ai segnali di mercato nell’ambito del MSD, al fine di incentivare un utilizzo efficiente di tali asset;
2. evitare il rischio di sovra-remunerazione degli stoccaggi contrattualizzati;
3. non distorcere il corretto funzionamento del MSD.

A tal proposito, una possibile proposta alternativa potrebbe essere costruita sulla base dei seguenti criteri generali:

² Ovvero un’analoga metrica di costo che includa anche un’equa remunerazione del capitale.

³ Al riguardo, il DCO prevede che Terna tratterrà i margini di segno positivo sul MSD relativi allo stoccaggio considerato e attinenti alla quota di movimentazioni all’interno del ciclo di carica e scarica che determineranno un saldo nullo di energia accumulata.

⁴ In particolare, secondo l’impostazione del DCO gli stoccaggi contrattualizzati sono esposti esclusivamente ad un rischio operativo e pertanto, al fine di non incorrere in penali, sono incentivati unicamente a garantire le prestazioni minime definite nel contratto standard.

- sul MSD l'operatore di stoccaggio dovrebbe poter conseguire degli extra margini (c.d. "*upside*") rispetto a quelli ottenuti attraverso il premio d'asta. Sotto questo profilo, si ritiene che il valore atteso di tali *upside* non dovrebbe essere scontato dall'Autorità nella definizione del premio di riserva, posto che, come noto, il valore atteso dei margini catturabili sul MSD non è stimabile con un livello di confidenza soddisfacente (in quanto dipendente da numerose variabili, anche di natura esogena, difficilmente prevedibili);
- nella misura in cui - come riportato al punto precedente - anche in questo nuovo modello di partecipazione degli stoccaggi al MSD il premio d'asta andrebbe a remunerare tutto l'investimento, si ritiene opportuno definire un meccanismo in cui parte degli *upside* conseguiti dagli stoccaggi debbano essere restituiti ai consumatori (ad esempio attraverso un meccanismo di *profit sharing*);
- al fine di evitare che le risorse contrattualizzate, nella misura in cui sono già integralmente remunerate tramite il premio d'asta, mettano in atto strategie d'offerta dagli effetti potenzialmente distorsivi, dovranno essere introdotti opportuni meccanismi che tutelino il corretto funzionamento del mercato e non distorcano la concorrenza tra le diverse risorse abilitate.

In relazione ai possibili schemi alternativi di partecipazione degli stoccaggi al MSD, Eni sta svolgendo alcuni approfondimenti interni per individuare le possibili opzioni percorribili, nonché per definire con maggior dettaglio le modalità con cui potrebbe essere articolata una proposta basata sui criteri sopra descritti. Come richiamato in premessa, Eni sarebbe lieta di condividere le proprie riflessioni con l'Autorità su questo tema, anche attraverso un confronto dedicato.

Laddove l'Autorità intendesse preservare l'impostazione proposta nel DCO, secondo cui gli stoccaggi offrono a prezzi regolati e non possono conseguire margini, si ritiene che debba comunque essere rivista la specifica regola di prezzo identificata per le offerte a salire e a scendere. Ad avviso della scrivente, difatti, la formula di prezzo proposta presenta diversi limiti, in quanto:

- rischia di non riflettere correttamente il valore dei servizi di flessibilità forniti a ridosso del (e nel) «tempo reale» (ossia rispettivamente nell'ambito del MSD *ex ante* e del MB), in quanto è costruita su medie mobili storiche di un set di prezzi del MGP (dove la persistenza della serie storica dei prezzi MGP è tanto più rilevante quanto più elevato è l'ordine della media mobile, ossia, secondo la formula proposta, tanto più elevata è la ciclicità dello stoccaggio considerato);
- potrebbe alterare in maniera significativa il "*merit order*" sul MSD in quanto, sulla base di nostre analisi preliminari, le offerte presentate dagli stoccaggi contrattualizzati sarebbero particolarmente competitive sia per i servizi a salire che per quelli a scendere;
- l'impatto degli stoccaggi contrattualizzati sul MSD è potenzialmente più significativo al crescere della capacità contrattualizzata, non solo in quanto aumentano i volumi offerti dagli stoccaggi sul mercato (elemento questo del tutto fisiologico), ma anche perché, a parità di condizioni:
 - dovrebbero diminuire i prezzi massimi orari del MGP⁵ e pertanto dovrebbe ridursi anche il prezzo delle offerte a salire presentate dagli accumuli sul MSD;
 - dovrebbero aumentare i prezzi minimi orari del MGP⁶ e pertanto dovrebbe aumentare anche il prezzo delle offerte a scendere MSD.

⁵ Per effetto di una modalità di utilizzo dei prodotti di *time shift* che, nelle ore di punta, dovrebbe tradursi in un aumento dei volumi offerti in vendita sul MGP.

⁶ Per effetto di una modalità di utilizzo dei prodotti di *time shift* che, nelle ore di minimo, dovrebbe tradursi in un aumento dei volumi offerti in acquisto sul MGP.

In altri termini, al crescere della capacità approvvigionata, esiste il rischio che i prezzi regolati per le offerte a salire e a scendere tendano a convergere⁷. Ne consegue che, in un simile scenario, la competitività degli accumuli contrattualizzati potrebbe aumentare non in virtù di un miglioramento delle performance di tali asset, bensì per effetto della specifica regola con cui è definita la formula di prezzo per le offerte dei servizi⁸.

Infine, come ultimo punto relativo alla partecipazione degli stoccaggi nel MSD, si evidenzia che andrebbe meglio specificata la modalità di trattamento di eventuali margini negativi registrati dagli stoccaggi contrattualizzati nel MSD. Per come sono definite le formule di prezzo a salire/scendere, difatti, non è possibile escludere a priori tale fattispecie, in quanto, per un dato stoccaggio, esiste la garanzia che il margine ottenuto sia maggiore o uguale a zero solamente se Terna accetta volumi a salire e a scendere in modo da “chiudere” un ciclo di trading con saldo nullo all’interno di una specifica sessione del MSD (solo in tal caso, infatti, le osservazioni storiche del MGP considerate in funzione dei parametri n ed m di un dato stoccaggio sono le medesime sia per i prezzi delle offerte selezionate a salire che per quelle delle offerte selezionate a scendere).

Q.9 Si condividono gli intendimenti dell’Autorità circa la definizione della domanda nelle procedure concorsuali e la valorizzazione di eventuali extra-prestazioni fornite dalla capacità contrattualizzata? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Considerate le difficoltà nel gestire la separazione delle prestazioni non contrattualizzate da quelle che sono soggette ai vincoli contrattuali si condivide l’orientamento dell’Autorità di prevedere che l’impegno contrattuale verso il sistema comprenda anche le prestazioni aggiuntive (c.d. extra-prestazioni). Si ritiene tuttavia che debbano essere meglio approfonditi i possibili criteri di valorizzazione di tali extra-prestazioni, nonché i potenziali impatti sulle procedure concorsuali di ciascun criterio. A tal proposito, dovrebbero essere anche valutate le possibili modalità con cui gestire i casi in cui le extra-prestazioni riflettono un sovradimensionamento dello stoccaggio in energia o potenza rispetto al prodotto standard di entità tale da generare benefici in termini di economie di scala che potrebbero produrre effetti distorsivi sulla procedura d’asta.

Q.10 Si condividono gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai criteri di selezione delle offerte e di formazione del prezzo da applicare nelle aste di approvvigionamento di capacità di stoccaggio? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

A nostro avviso potrebbe essere opportuno che l’algoritmo di selezione delle offerte contenga dei criteri di premialità a vantaggio di tecnologie che utilizzano in prevalenza componenti prodotte all’interno di una filiera nazionale (e comunitaria) e che hanno un contenuto limitato di materie prime rare (eventualmente promuovendo, rispetto a queste ultime, iniziative di economie circolari volte al recupero dei materiali). Si tratta di criteri orientati ad obiettivi di politica industriale ed energetica che vanno nella direzione di stimolare la crescita di una filiera italiana (e comunitaria), l’indipendenza e la sicurezza del sistema energetico nazionale.

⁷ Sotto il vincolo che lo «spread» tra prezzi a salire e a scendere dovrà comunque avere una ampiezza tale da poter coprire almeno i “costi” legati alle perdite nella carica/scarica che dipendono dal rendimento dello stoccaggio.

⁸ Sotto questo profilo, alla luce di quanto osservato al romanino i) e iii) si ritiene che la formula di prezzo proposta potrebbe anche diminuire l’incentivo per una «corretta programmazione», nella misura in cui il prezzo di sbilanciamento sarà espressione di prezzi formati sul MGP (cioè in quanto, anche quando il prezzo di sbilanciamento sarebbe formalmente pari al prezzo medio ponderato del MB, quest’ultimo rifletterebbe una media storica dei prezzi del MGP nei casi in cui Terna selezioni una quota rilevante di accumuli contrattualizzati nell’ambito del MB stesso).

Q.11 Si condivide quanto illustrato nella sezione 2.d rispetto agli obblighi di Terna in tema di trasparenza? In caso di risposta negativa, si prega di motivare.

Il funzionamento del futuro mercato degli stoccaggi verrà determinato da una serie di elementi costitutivi per la definizione dei quali Terna riveste un ruolo pivotale: la Disciplina che conterrà le regole di dettaglio del futuro mercato, lo Studio con le tecnologie di riferimento, la progressione temporale del fabbisogno di capacità di accumulo. È necessario che Terna garantisca la massima trasparenza nei processi con cui andrà a definire ciascuno di questi elementi attraverso una serie di consultazioni dedicate che coinvolgano gli operatori del mercato elettrico. Queste consultazioni dovranno fornire un adeguato livello di dettaglio in merito sia alle scelte che Terna intenderà adottare, sia alle metodologie a supporto delle stesse.

Con riferimento allo Studio con cui Terna dovrà passare in rassegna le tecnologie di stoccaggio elettrico (si veda § 2.11 del DCO), correttamente l'Autorità prevede un processo di consultazione pubblica ma nel DCO non vengono chiarite né le modalità né le tempistiche. A tal proposito è necessario che l'Autorità preveda nel provvedimento che seguirà al DCO che: 1) lo Studio venga posto in consultazione prima della Disciplina, in quanto la ricognizione delle tecnologie disponibili e l'individuazione delle tecnologie di riferimento è propedeutica alla definizione di alcuni aspetti della Disciplina, come ad esempio l'opportunità di definire uno o più prodotti standard; 2) venga definito un periodo minimo di consultazione affinché tutti gli stakeholder interessati (operatori di mercato, produttori e sviluppatori di tecnologie) possano fornire le informazioni tecniche necessarie.

Il DCO non contiene alcun riferimento ad una fase di consultazione inerente ai criteri e alla metodologia con cui Terna definirà il fabbisogno di capacità e la sua progressione nel tempo. In analogia con quanto avvenuto in passato per il mercato della capacità, si ritiene che l'Autorità debba prevedere un obbligo per Terna di mettere in consultazioni tali criteri.

Infine, per quanto riguarda la definizione dei parametri economici, il DCO prevede che il prezzo di riferimento delle future aste dovrà essere definito da ARERA in un successivo provvedimento. A tal proposito ricordiamo che anche tale provvedimento dovrà essere preceduto da una consultazione come, ad esempio, è avvenuto per la definizione dei parametri economici del mercato della capacità.

Ulteriori osservazioni rispetto agli impatti in ambito REMIT

Per quanto riguarda la funzione di monitoraggio dei mercati, il meccanismo proposto nel DCO prevede tre differenti ambiti di mercato: 1) le aste per l'assegnazione della nuova capacità di stoccaggio; 2) la partecipazione al MSD della capacità di stoccaggio sviluppata a seguito delle aste; 3) il mercato dei prodotti di *time shift*. In primo luogo, si ritiene che tutti e tre i mercati abbiano natura fisica, incluso il mercato dei prodotti *time shift*, per cui l'ambito regolatorio di riferimento è quello del Regolamento REMIT (Regolamento 1227/2011/UE), come indicato dalla stessa Autorità nell'ultimo capitolo del DCO. Ciò premesso è necessario che ci sia una chiara indicazione di come si debbano applicare gli obblighi previsti dal Regolamento REMIT al nuovo meccanismo proposto nel DCO e, se necessario, apportare anche un aggiornamento del testo del Regolamento REMIT che l'Autorità potrebbe promuovere in ambito ACER.

Con riferimento agli specifici ambiti di mercato si evidenzia quanto segue:

- 1) aste per l'assegnazione dei contratti standard: sarebbe necessario chiarire se lo stoccaggio di energia elettrica possa essere assimilabile allo stoccaggio gas per quanto riguarda il trattamento ai fini del Regolamento REMIT, che prevede che le informazioni relative alla capacità e all'uso degli impianti di stoccaggio di gas (c.d. *fundamental data*), compresa l'indisponibilità pianificata o non

pianificata di tali impianti, siano comunicate ad ACER. L'estensione allo stoccaggio power delle previsioni ad oggi applicate allo stoccaggio gas richiederebbe comunque una revisione del framework normativo della REMIT, in quanto il Commission Implementing Regulation 1348/2014, nel trattare gli asset di stoccaggio, fa esplicito riferimento alla definizione contenuta nella "Direttiva Gas" (Article 2(10) of Directive 2009/73/EC). Ai sensi della definizione di Prodotti Energetici all'Ingrosso (art. 2.4) ci sentiamo invece di escludere che l'asta e la contrattualizzazione dello stoccaggio power rientrino in altri ambiti del Regolamento REMIT, che richiedono il reporting di ordini e transazioni e qualifichino l'asta come un mercato organizzato (c.d. OMP).

- 2) mercato dei prodotti *time shift*: come per il prodotto "stoccaggio power", sarebbe necessario un chiaro orientamento dell'Autorità circa la natura prevalente del prodotto (flessibilità o *swap* intertemporale di energia). Nel caso in cui la natura prevalente venisse considerata lo *swap* intertemporale di energia, il prodotto rientrerebbe nell'ambito del Regolamento REMIT. In particolare, anche tale mercato sarebbe equiparato agli altri mercati power gestiti dal GME, rispetto ai quali gli ordini e le transazioni sono oggetto di *data reporting* ai fini del Regolamento REMIT.